

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.18 del 26 gennaio 2010

Riunione del 21 gennaio 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF17/2010 – Appello dell'atleta Ada Magno avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. 14 del 17/12/2009 (sospensione per mesi tre da ogni attività federale).

LA CAF

- letti gli atti ufficiali ed esaminato l'appello
- udito all'udienza del 21 Gennaio 2009 il difensore dell'appellante Avv. Termini

OSSERVA

L'atleta Ada Magno ha proposto appello con la motivazione che nessuna prova esisterebbe a carico della stessa in relazione all'aggressione posta in essere al termine dell'incontro del 18/04/2009, nei confronti dell'atleta Daniela Inglese, anch'essa sanzionata. Con l'impugnazione ha lamentato altresì che l'organo giudicante di primo grado avrebbe disatteso le risultanze probatorie e in particolare le deposizioni scritte rese da altre due atlete che si assumevano coinvolte nell'episodio; deposizioni che, in parte, avrebbero smentito quanto affermato dalla Inglese.

Su tale ultimo punto appare invece a questa Commissione che la decisione di primo grado, nel dichiarare la responsabilità della Ada Magno, si fonda su circostanze oggettive che non sono state confutate con mezzi di prova a discolora da parte della appellante.

E' certo infatti che alla fine dell'incontro del 18/04/2009 vi sia stato tra l'appellante e l'atleta Inglese un acceso diverbio e una colluttazione che avrebbe coinvolto altre atlete della stessa squadra. Sul punto le testimonianze prodotte escludono il solo fatto che le dirette interessate siano state colpite dalla atleta Magno. Nessuna prova vi è invece sul mancato coinvolgimento delle altre atlete presenti all'episodio nello spogliatoio, che avrebbero subito colpi proprio dall'appellante.

Sul punto pertanto le testimonianze provano che solo una parte dei fatti (e precisamente quelli che riguardavano le deposizioni) non erano addebitabili alla Magno, mentre per gli altri deve dichiararsi la piena responsabilità di quest'ultima.

Alla luce di quanto esposto si ritiene sussistere la responsabilità dell'appellante, anche se deve essere valutata la minore gravità dei comportamenti posti in essere dalla stessa.

PQM

a parziale modifica del provvedimento impugnato, riduce la sanzione a carico dell'atleta Ada Magno a mesi uno e giorni quindici. Si dispone la restituzione della tassa versata per l'impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 26.01.2010